


COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031

C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA N. 4
CARDEDU li 27.02.2012
Prot. n. 671

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina, presente nell'azienda identificata col codice aziendale n. IT103NU020, ubicata in località "Domus Noas", agro di questo Comune, di cui è proprietario il Sig. **Muceli Antonio** nato a **Gairo** il 21.09.1975, con codice fiscale n. **MCLNTN75P21D859J** e residente a **Cardedu** in **Via G. Deledda n. 2**;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.320 con successive modificazioni; **VISTA** la Legge 23 Gennaio 1968, n.34; **VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n. 231; **VISTA** la Legge 2 Giugno 1988, n. 218; **VISTO** il Decreto Legislativo 20 Luglio 1989, n. 298; **VISTA** la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n. 15; **VISTO** il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
VISTA la Legge 9 Marzo 1989, n. 86; **VISTA** la Legge 22 Febbraio 1994, n. 146; **VISTO** il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni; **VISTO** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la **O.M. 1968**; **VISTO** IL **DAIS N.A 36** del 02 Settembre 2011;
VISTO il Reg. (CE) n. 1774/2002; **VISTO** il Reg. (CE) n. 811/2003/CE della Commissione; **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009; **VISTO** il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

ORDINA

Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario; l'abbattimento entro (5 cinque) giorni, in loco dei soli suini risultati Sieropositivi e presenti nell'Azienda identificata col codice aziendale **IT103NU020** ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale **IT103NU020**.
L'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti. Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.
Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiali e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e a una profondità tale che i carnivori non possono accedervi. La disinfezione e disinfezione dell'azienda. **E'** fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali

destinatari della presente e trasmessa all'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore..

1- In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'art. 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2.582,27.

2- Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

3- La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.L.SS., approvato con Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1.549,37 ad un massimo di €. 9.296,22.

4- Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A 36 del 02.09.2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.291,14.



IL SINDACO
Prof. Boi Giambeppe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Boi Giambeppe", written over a wavy line.